

**FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL**

ANCE | L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE di LAVORO

per i dipendenti delle imprese

EDILI e AFFINI

della provincia di

L'AQUILA




23 dicembre 2011



Indice :

- Premessa
- Art. 1 Ente Scuola Edile – CPT
- Art. 2 Cassa Edile
- Art. 3 Norma Premiale
- Art. 4 Prestazioni
- Art. 5 Quote di Adesione Contrattuale
- Art. 6 Cassa Integrazione Guadagni
- Art. 7 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali
- Art. 8 Indennità Territoriale di Settore
- Art. 9 Elemento Variabile della Retribuzione
- Art. 10 Indennità di mensa operai e impiegati
- Art. 11 Contributo spese di trasporto
- Art. 12 Indennità di alta montagna
- Art. 13 Trasferta
- Art. 14 DPI
- Art. 15 Assemblee
- Art. 16 Contribuzione Cassa Edile
- Art. 17 Validità e durata
- Art. 18 Esclusiva di stampa
- Allegato art. 1 – CPT
- Allegato art. 4 – Regolamento Prestazioni
- Allegato art. 6 – CIGO Apprendisti
- Allegato art. 16 – Tabella contribuzione Cassa Edile
- Allegato Promozione Enti Bilaterali
- Allegato Prevedi / Istituti in via sperimentale/ Formed/ Statuti Enti



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, several smaller signatures in the middle, and a signature on the right. A circled number '2' is visible at the bottom right.

VERBALE di ACCORDO
per il rinnovo del
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
L'AQUILA

In data 23 Dicembre 2011, in L'Aquila,

tra

ANCE L'AQUILA, rappresentata dal Presidente Gianni Frattale,
e dai componenti la commissione sindacale
Vice Presidente Vicario Edoardo Zappa,
Presidente Enti Bilaterali Goffredo Mascitti
Antonio Cascianelli (CdA Enti Bilaterali),
Eliseo Iannini (CdA Enti Bilaterali),
Sergio Palombizio (CdA Enti Bilaterali),
Luigi Petrilli (CdA Enti Bilaterali),
Saliccia Paolo (CdA Enti Bilaterali),
assistiti dal Direttore Francesco Manni

e

FILLEA CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Rita Innocenzi

FILCA CISL, rappresentata dai Segretari Generali
Pietro Di Natale e Nicolino De Flaviis

FENEAL UIL, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Di Donato

di seguito parti sociali

visti



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower right portion of the page. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

1. Il CCNL 18 giugno 2008;
2. L'accordo nazionale ANCE – Fillea CGIL, Filca CISL, FeNeal UIL del 19 aprile 2010;
3. L'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo provinciale di lavoro sottoscritto in data 14 gennaio 2008 dall'ANCE L'Aquila e dalle organizzazioni sindacali provinciali Fillea CGIL, Filca CISL e FeNeal UIL.


premesso che

- Le Parti Sociali, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte utili per contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del territorio della provincia dell'Aquila, convengono di promuovere congiuntamente la costituzione di un "Osservatorio permanente sulla Ricostruzione" che veda la partecipazione delle parti firmatarie del presente contratto unitamente alle Direzioni Provinciali INPS – INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro nonché a tutte le Istituzioni e gli Enti Locali interessati a parteciparvi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal medesimo Osservatorio. Tale Osservatorio, infatti, quale ambito di approfondimento, analisi e studio di dati di comune conoscenza, rappresenterà anche un valido supporto sia all'attività negoziale sia alle attività degli Enti.

L'Osservatorio, pertanto, ferme restando l'autonomia delle attività degli Enti e le rispettive distinte responsabilità delle Parti Sociali, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, anche le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore nel rapporto con il territorio della provincia dell'Aquila.

- Le Parti Sociali, inoltre, nel ritenere che la sottoscrizione del presente contratto provinciale possa e debba rappresentare un atto utile a rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze del settore, considerano di prioritaria importanza porre in essere, nel territorio della provincia dell'Aquila, azioni congiunte mirate al rilancio di tutte le attività produttive. In particolare, le Parti Sociali, consapevoli dell'importanza del Lavoro quale volano della rinascita del territorio della provincia dell'Aquila nonché del rilevante ruolo che, in tale contesto, assume il comparto dell'Edilizia, auspicano che si intervenga tempestivamente per

- rivisitare la cosiddetta "filiera della ricostruzione" al fine di eliminare inspiegabili ritardi nell'avvio dei cantieri della "ricostruzione pesante";
- prevedere strumenti di sostegno finalizzati sia al consolidamento delle attività esistenti che alla incentivazione di quelle di nuova costituzione;



- porre particolare attenzione ad una Ricostruzione caratterizzata da pratiche legate alla sostenibilità urbana perché il territorio sia in grado, in futuro, di esprimere le funzionalità necessarie ad una rinascita delle relazioni economiche e sociali;
 - valorizzare le attività dei cantieri di recupero architettonico e restauro anche quale potenziale luogo e "laboratorio" di formazione e crescita professionale.
- Infine, le Parti, in aggiunta alla promozione dell'Osservatorio di cui sopra, condividono di agire insieme perché venga data attuazione ad una previsione normativa inerente quanto di seguito elencato:

a. DURC

Obbligo di adozione del DURC per appalti pubblici nonché obbligo di iscrizione e di versamento presso la Cassa Edile della provincia dell'Aquila per ogni opera relativa alla ricostruzione effettuata nei Comuni del "cratere" ricadenti nella provincia dell'Aquila a prescindere dalla durata e dalla natura degli interventi fermo restando quanto stabilito dall'accordo sulla trasferta regionale e dal successivo art.13 del presente contratto. Per tutti i lavori privati diversi da quelli riguardanti la ricostruzione, le Parti Sociali stabiliscono di attivare la sperimentazione di cui all'Allegato IX del verbale di accordo 19 Aprile 2010, stipulato Ance Nazionale – FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

b. RATING

Adozione di appositi indici "quali – quantitativi – rating" per la valutazione delle imprese che intendono acquisire lavori privati nel cratere, allo scopo di salvaguardare le esigenze dei committenti privati e la professionalità e le competenze delle imprese che operano nel settore edile. Tali indici terranno conto del curriculum storico dell'impresa, della solidità patrimoniale, dell'organico storicamente presente in azienda, degli investimenti per l'adeguamento al progresso tecnologico delle macchine e delle attrezzature aziendali, nonché delle attestazioni e delle certificazioni di sicurezza, di impiantistica, di ambiente e di etica aziendale.

c. BADGE UNICO OPERATORI RICOSTRUZIONE

Obbligo di adozione per tutti i lavori da effettuare nei Comuni del cratere sismico della provincia dell'Aquila, e per tutti gli operatori del settore ossia per tutti i soggetti - siano essi datoriali che lavoratori impegnati a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale - di un badge di riconoscimento con ologramma non riproducibile, codice a barre leggibile e collegato ad un unico "data-base". Tale badge, sulla scorta delle esperienze già in corso nella "zona rossa" del Comune dell'Aquila, dovrà riportare, ai sensi delle Leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal DLgs 81/2008 - artt. 18 e 26 - e dalla Legge 136/2010 - art.5, nome dell'impresa, cognome,

[Handwritten signatures and initials]

nome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e foto del lavoratore, eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto nonché qualifica del lavoratore. Il badge sarà utile ai fini dell'accesso e dell'uscita dai cantieri.

d. SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA/VITTO OPERATORI RICOSTRUZIONE

Obbligo - da parte delle imprese che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non domiciliati nella provincia dell'Aquila - di provvedere ad una adeguata sistemazione dei dipendenti per quanto attiene all'alloggio e al vitto dandone adeguate informazioni al Comune ove ricade il cantiere. Tale obbligo al fine di scongiurare gravi fenomeni di degrado ambientale, sociale ed urbano, quali conseguenze del proliferare di situazioni abitative inappropriate sotto il profilo sanitario, dell'igiene urbana, della sicurezza, della dignità - situazioni queste da cui possono facilmente derivare pericoli e compromissioni della civile convivenza, degrado del territorio, pericolo per la sanità e l'igiene pubblici e focolai di disordine e illegalità - dovrà riguardare tutti i comuni del cratere.


e. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Obbligo di effettuare ogni pagamento a favore dei dipendenti delle imprese, a prescindere dall'entità dello stesso, tramite conto corrente dedicato, anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", potendo ricorrere al contante nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti. Ciò al fine di scongiurare fenomeni di "lavoro nero" e "lavoro grigio", nonché al fine di prevenire il cosiddetto caporalato ed altre azioni delittuose in danno dei lavoratori. Analogo obbligo dovrà riguardare ogni erogazione effettuata, a qualsiasi titolo, dalla Cassa Edile nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

f. SICUREZZA SUL LAVORO

Destinazione di risorse dedicate alle attività di prevenzione e controllo dei cantieri della ricostruzione ed obbligo da parte delle imprese di effettuare la formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti inerente qualsivoglia tipologia solo ed esclusivamente presso gli Enti Bilaterali del settore edile accreditati presso la Regione Abruzzo. Tale formazione può essere effettuata anche presso strutture esterne accreditate, solo se in convenzione con gli Enti Bilaterali di cui sopra.

- Le Parti Sociali si impegnano a rincontrarsi qualora vi siano sviluppi legislativi inerenti il sistema di qualificazione alle imprese previsto dal D.Lgs. 81/2008.



viene stipulato

il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di L'Aquila per tutte le imprese del settore edile e per i lavoratori da esse dipendenti.

Articolo 1

Ente Scuola Edile – Comitato Paritetico Territoriale

Tenuto conto della gran mole di lavoro che si svilupperà nei prossimi anni nella provincia dell'Aquila ed in particolar modo nei Comuni del cratere, le Parti Sociali, a modifica di quanto precedentemente convenuto, considerano necessario tenere distinti l'Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale quali enti con propria autonomia gestionale ed operativa mantenendo, pertanto, l'attuale assetto. A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutta la formazione assicurata dall'Ente Scuola Edile sarà resa a titolo completamente gratuito a tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia dell'Aquila e regolari con gli adempimenti nei confronti di quest'ultima. Per quanto attiene, nello specifico, alla organizzazione del CPT si rinvia all'accordo allegato al presente contratto.

Articolo 2


Cassa Edile

Il contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art. 36 del CCNL, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione inseriti al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 18 giugno 2008, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è fissato nella misura del 2,16%, di cui il 1,80% a carico dei datori di lavoro e lo 0,36% a carico dei lavoratori.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di DURC e accreditato a favore della Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di inadempienza le imprese sono obbligate al versamento degli interessi di mora nelle misure stabilite dalla regolamentazione DURC.

La Cassa Edile potrà trattenere gli importi liquidati per soddisfare eventuali crediti nei confronti delle imprese inadempienti a qualsiasi titolo (accantonamenti non versati, interessi dovuti per ritardati versamenti, eventuali recuperi della Cassa Edile, partite debitorie nei confronti dell'Ente Scuola Edile, ecc.).



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'per' and several illegible names.

Articolo 3

Norma premiale

È confermato l'istituto contrattuale della norma premiale al fine di incentivare la regolarità delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di L'Aquila che abbiano rispettato le condizioni indicate in uno specifico accordo che verrà definito entro il mese di Febbraio 2012.

Resta inteso, sin da ora, che la premialità consisterà nella restituzione di parte dei contributi obbligatori versati alla Cassa Edile, nella misura di 3.00 punti percentuali.

La percentuale di cui sopra verrà ulteriormente maggiorata di 0.20 punti percentuali per quelle imprese che chiederanno almeno una volta l'anno la visita del CPT.

Le percentuali di cui sopra verranno ulteriormente maggiorate di 0.20 punti percentuali per quelle imprese che, pur avendo al loro interno un RLS, chiederanno almeno una volta l'anno l'intervento dell'RLST e che abbiano versato il contributo per tale istituto nei sei mesi precedenti, o dal momento dell'iscrizione, per le imprese nuove iscritte.

Un ulteriore incremento pari a 0.20 punti percentuali verrà riconosciuto alle imprese che verseranno gli accantonamenti relativi ad un numero di ore minimo pari alla misura che verrà successivamente indicata e ciò al fine di incentivare comportamenti virtuosi.

Resta inteso, infine, che, qualora le Parti Sociali, in funzione dell'andamento annuale, lo riterranno opportuno e necessario, tali punti percentuali potranno essere oggetto di rimodulazione.


La regolamentazione sulla norma premiale andrà in vigore dall'1 Aprile 2012.

Le Parti si riservano, pertanto, di rimodulare la presente proposta entro il mese di Febbraio 2012 a seguito di ulteriori verifiche sull'andamento dell'Istituto.

Articolo 4

Prestazioni

In considerazione del particolare contesto provinciale, le Parti Sociali, nell'ottica di individuare ogni elemento utile al raggiungimento dell'obiettivo di una migliore qualità del lavoro in edilizia, nella convinzione che il sistema delle prestazioni rappresenti un elemento fondamentale e, certamente, un motivo di attrazione verso il settore, convengono di rivisitare le prestazioni in favore degli operai e dei loro familiari a carico - dando alle stesse cadenza annuale - con le modalità e nelle misure previste nel regolamento allegato al presente contratto.



Articolo 5

Quote di Adesione Contrattuale

La quota di adesione contrattuale a carico delle imprese e dei lavoratori, è **confermata** nella misura dello 0,80 % ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- 0,58 % Quota di Adesione Contrattuale Provinciale;
- 0,22 % Quota di Adesione Contrattuale Nazionale.

La quota nazionale sarà fissata nella misura che sarà stabilita di volta in volta dalle Parti Sociali Nazionali. Le parti concordano che l'eventuale variazione della Quota Provinciale di adesione contrattuale potrà essere effettuata anche nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo con apposito protocollo aggiuntivo. Resta inteso quanto stabilito in materia dal successivo art. 13.

Articolo 6

Cassa Integrazione Guadagni e anticipazione salariale ai lavoratori

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del CCNL del 18 giugno 2008. Conformemente agli accordi nazionali e all'accordo allegato al presente contratto, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, gli operai apprendisti beneficeranno di un compenso per la Cassa Integrazione Guadagni così come stabilito all'art. 92 del CCNL del 18 giugno 2008. Tale trattamento viene anticipato dall'impresa e successivamente rimborsato dalla Cassa Edile, attingendo le risorse finanziarie dall'apposito fondo istituito dall'accordo nazionale, a condizione che la sospensione o riduzione non sia inferiore ad una giornata lavorativa e, in aggiunta, che la richiesta di CIG relativa alla restante parte degli operai sia stata accolta dalla competente Commissione INPS.



Articolo 7

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali

Le Parti Sociali, nel ritenere di fondamentale importanza gli interventi correlati alla prevenzione degli infortuni nei cantieri ed in generale le azioni volte alla promozione delle "buone pratiche" in tema di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, ribadiscono la necessità di assicurare l'attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi degli accordi e dei Contratti Integrativi Provinciali, nonché ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s. m. i.. In tale ottica, effettuata l'analisi del Fondo RLST, in relazione alle proiezioni inerenti l'andamento del settore nella provincia dell'Aquila, le Parti Sociali ritengono di proseguire con un adeguato finanziamento di quest'ultimo Fondo fissando il contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,20% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del suddetto CCNL effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del medesimo CCNL. Resta inteso che le Parti Sociali si incontreranno almeno una volta all'anno per valutare se il numero dei RLST debba essere aumentato, in relazione al numero dei cantieri attivi nella provincia dell'Aquila.

Le modalità operative della gestione e delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono disciplinate dal regolamento allegato. Ai sensi dell'allegato XII del verbale di accordo nazionale del 19 aprile 2010 tra l'ANCE - FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, il versamento del contributo per il RLST alla Cassa Edile è obbligatorio solo per le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale. Le imprese nelle quali sia stato eletto o designato quest'ultimo, qualora intendano avvalersi ugualmente del RLST, verseranno il contributo di cui sopra alla Cassa Edile. Resta inteso che ogni RLS interno dovrà ricevere adeguata formazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 8

Indennità Territoriale di Settore

In ossequio agli allegati I e IV del Verbale di accordo del 19 aprile 2010, l'Elemento Economico Territoriale è conglobato, dal 1 gennaio 2011 nell'Indennità Territoriale di Settore e nel premio di produzione. Di seguito vengono riportate le tabelle dell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati

OPERAI (indennità territoriale di settore)

<i>livello</i>	<i>euro/ora</i>
OPERAIO 4° LIVELLO	€ 1,57
3° LIVELLO OP. SPECIALIZZATO	€ 1,46
2° LIVELLO OP. QUALIFICATO	€ 1,31
1° LIVELLO OP. COMUNE	€ 1,13

IMPIEGATI (premio di produzione)

<i>livello</i>	<i>euro/mese</i>
7°	€ 381,75
6°	€ 349,69
5°	€ 290,28
4°	€ 263,15
3°	€ 242,50
2°	€ 218,92
1°	€ 188,19

Articolo 9

Elemento Variabile della Retribuzione

In riferimento a quanto previsto dal CCNL - Accordo del 19.04.2010 – ed in particolare a quanto riportato negli artt. 12, 38 e 46, l'Elemento Variabile della Retribuzione viene concordato, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, nella misura del 6% sulla base della valutazione dei seguenti indicatori:

- 1) numero dei lavoratori iscritti nella Cassa Edile della provincia dell'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile - valore ponderale pari al 20%;
- 3) numero ore denunciate in Cassa Edile - valore ponderale pari al 20%;
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat - valore ponderale pari al 20%;
- 5) numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile della provincia dell'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte, al numero degli operai nonché al numero dei cantieri attivi risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile. (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 20%.

L'elemento variabile della retribuzione di cui al presente articolo, concordato in sede territoriale quale premio variabile, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.



Articolo 10

Indennità di mensa operai e impiegati

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni trattorie, ecc.).

Si conviene che, con decorrenza 1 gennaio 2012, il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro 7,00, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere. Resta espressamente inteso che, in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono. Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, agli operai sarà corrisposta una indennità sostitutiva di euro 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere. Detta indennità non spetta agli operai che si avvalgano del servizio mensa. L'indennità sostitutiva di euro 0,66 per ogni ora di lavoro prestato è dovuta qualunque sia il numero dei dipendenti occupati nel cantiere. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Per gli impiegati l'indennità sostitutiva è pari a euro 100,00/mese per l'effettiva presenza.

Articolo 11

Contributo spese di trasporto

L'indennità a favore degli OPERAI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri nei quali sono occupati, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è stabilita in euro 1,80 giornalieri.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

L'indennità a favore degli IMPIEGATI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri e/o alla sede dell'impresa, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è stabilita in euro 36,00 mensili. Detta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza. Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.



Articolo 12

Indennità di alta montagna

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, a far data dal 1 gennaio 2012, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità pari a euro 0,10 per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere per lavorazioni effettuate oltre i 1.100 metri di altezza. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 18 Giugno 2008 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Articolo 13

Trasferta

In considerazione dell'accordo in vigore in materia di Trasferta Regionale, le Parti stabiliscono che se, entro tre mesi, tale istituto non sarà totalmente operante mediante la corretta operatività dell'applicativo regionale realizzato appositamente per la gestione della Trasferta Regionale, effettueranno disdetta dell'accordo a suo tempo sottoscritto. Nel merito, le Parti Sociali ribadiscono che ogni Cassa Edile è tenuta a verificare l'esatta rispondenza tra le denunce d'appalto ai sensi della 55/90 e i cantieri risultanti dal data-base dell'applicativo trasferta regionale.


Le Parti Sociali concordano che la diaria del 10%, prevista dall'art. 21 del vigente CCNL e dagli accordi provinciali precedentemente stipulati venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i confini del e ad almeno 20 Km da esso.

Articolo 14

DPI

Le Parti, fermo restando che a seguito di analisi e valutazioni dei rischi non evitabili con altri mezzi, i datori di lavoro sono obbligati a fornire ai lavoratori DPI (Dispositivi per la Protezione Individuale) conformi alle normative vigenti in materia, in considerazione dell'attuale struttura della Norma Premiale, si riservano di rimodulare anche l'attuale modalità di consegna dei DPI a cura della Cassa Edile entro il 31 Dicembre 2012.

Resta inteso che per l'anno 2012 rimarranno in vigore le condizioni attuali.



Articolo 15

Assemblee

Per le imprese che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 104 lettera B) del CCNL di settore, affinché si realizzi una maggiore informazione sui temi legati alle norme contrattuali, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla previdenza complementare, i permessi annui previsti dall'art. 104 lettera B) del CCNL di settore nel limite di 8 ore possono essere trasformati, a richiesta dei Sindacati dei lavoratori che hanno sottoscritto il presente contratto, in una giornata di assemblea retribuita, da tenersi fuori dai luoghi di lavoro, indetta dalle OO. SS. territoriali con convocazione a firma congiunta. La convocazione dell'assemblea verrà effettuata per il tramite della Cassa Edile attraverso l'invio di una lettera agli operai ed alle imprese di riferimento.


Articolo 16

Contribuzione Cassa Edile

A decorrere dal 1 gennaio 2012 la contribuzione da versare alla Cassa Edile a carico del datore di lavoro è stabilita nella misura complessiva pari al 9,27%. La ripartizione dei singoli contributi è riportata nella tabella allegata al presente contratto.

Le Parti concordano che, nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo, a seguito delle annuali congiunte analisi dei risultati dei bilanci degli Enti Bilaterali o su segnalazione degli stessi, si potranno apportare variazioni all'attuale impianto contributivo del presente contratto nella misura strettamente necessaria all'eventuale fabbisogno.

Per effetto dell'accorpamento delle aliquote contributive relative al Prevedi, Malattia/Infortunio, Norma Premiale e Sicurezza in "Mutualizzazioni varie", anche le relative riserve confluiscono nella riserva "Mutualizzazioni varie". Le contribuzioni accorpate versate dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 e quanto sarà versato successivamente al 1° gennaio 2012 per competenze esercizi precedenti, confluiranno nelle "Mutualizzazioni varie".



Articolo 17

Validità e durata

Il presente contratto integrativo del CCNL 18 Giugno 2008 è valido per tutto il territorio della Provincia di L'Aquila e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 Dicembre 2014 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Articolo 18

Esclusiva di stampa

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale. La Cassa Edile di L'Aquila, che ha fornito assistenza tecnica alla stesura del presente contratto, è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di L'Aquila, nonché agli enti pubblici interessati.

ANCE L'AQUILA

Presidente Gianni Frattale

Vice Presidente Vicario Edoardo Zappa

Presidente Enti Bilaterali Goffredo Mascitti

Antonio Cascianelli

Eliseo Iannini

Sergio Palombizio

Luigi Petrilli

Saliccia Paolo

Direttore Francesco Manni



Handwritten signatures of ANCE L'Aquila representatives: Gianni Frattale, Edoardo Zappa, Goffredo Mascitti, Antonio Cascianelli, Eliseo Iannini, Sergio Palombizio, Luigi Petrilli, Saliccia Paolo, and Francesco Manni.

FILEA CGIL

FILCA CISL

FeNEAL UIL



Handwritten signatures of union representatives: FILEA CGIL, FILCA CISL, and FeNEAL UIL.

Allegato Art. 1- CPT


Le Parti Sociali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale

premesso che

- il contesto della provincia dell'Aquila e, conseguentemente, i processi legati alla Ricostruzione, vedranno gli Enti Bilaterali del settore dell'edilizia impegnati nel garantire degli elevati standards qualitativi;
- nell'ambito delle attività dei citati Enti assume particolare rilievo il ruolo del Comitato Paritetico Territoriale a cui, come noto, sono stati riconosciuti specifici compiti e funzioni recepiti dalle norme legislative quali il D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009;
- l'ottimizzazione delle attività svolte dal C.P.T. nei cantieri mediante la consulenza costante alle imprese potrà permettere una maggiore qualificazione del settore mediante una capillare applicazione delle norme inerenti la tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro

convengono quanto segue


1. a far data dal 1 gennaio 2012, previa acquisizione del visto di conformità rilasciato dalla CNCPT, verrà adottato il nuovo Statuto del CPT della Provincia dell'Aquila allegato al presente verbale e parte integrante di quest'ultimo;
2. al fine di avviare una diversa strutturazione dell'Ente perché risponda adeguatamente al contesto di cui alla premessa del presente accordo ed in applicazione dell'art. 12 del nuovo Statuto che, fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui al punto 1., sin dalla sottoscrizione del presente verbale sostituisce lo Statuto precedente, viene congiuntamente designato come Segretario - con effetto a far data dal 1 gennaio 2012 e nel rispetto delle modalità di seguito indicate - il Geom. Lucio Cococetta;
3. l'inserimento del suddetto Segretario avrà, nella prima fase, carattere temporaneo e verrà effettuato, pertanto, mediante distacco presso l'Ente per un numero di 20 ore settimanali, con rimborso della retribuzione al datore di lavoro distaccante e per la durata di mesi 12, con decorrenza 1 gennaio 2012 e scadenza 31 dicembre 2012. Tale inserimento diverrà definitivo solo a seguito della contestuale trasformazione del suddetto distacco in contratto di lavoro alle dipendenze dell'Ente a tempo pieno con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato. Qualora la modifica di orario indicata e l'assunzione a tempo indeterminato non venga accolta dall'interessato, il rapporto instaurato mediante distacco, allo scadere, cesserà definitivamente ed il presente accordo non produrrà ulteriori effetti;



4. è fatto divieto al Geom. Lucio Cococchetta, a far data dal 1 gennaio 2012, di svolgere, in qualità di consulente, libero professionista o in qualsivoglia altra veste, attività analoghe e/o in concorrenza a quelle svolte dagli Enti Bilaterali (CPT/Cassa Edile/Ente Scuola Edile) e di pertinenza di questi ultimi.
5. tenuto conto del contesto di cui alla premessa del presente accordo nonché delle esigenze già manifestatesi in precedenza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del nuovo Statuto, ulteriori assunzioni saranno oggetto di delibera del CdA a seguito di formale proposta del Comitato di presidenza sulla base di una selezione effettuata seguendo esclusivamente criteri di professionalità. Tale selezione verrà svolta da una Commissione le cui modalità operative e la cui composizione verranno stabilite da un apposito accordo che le Parti Sociali sigleranno prima dei futuri inserimenti.
6. con il presente accordo viene confermata la Direzione del CPT in capo all'attuale Direttore degli Enti Bilaterali della Provincia dell'Aquila. Resta inteso che, in considerazione della nuova strutturazione dell'Ente, tale incarico durerà sino a diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. la ratifica di quanto riportato nel presente accordo e del nuovo Statuto ad esso allegato dovrà essere oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del CPT che dovrà tenersi nei prossimi giorni a seguito di convocazione effettuata con carattere di urgenza.


Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



Handwritten signatures of ANCE representatives, including a large signature at the top and several others below it.

OO. SS.



Handwritten signatures of OO. SS. representatives, including a signature at the top and three others below it.

Allegato Art. 4 - REGOLAMENTO PRESTAZIONI

REGOLAMENTO RIMBORSO INDENNITA' INTEGRATIVE PER MALATTIA/INFORTUNIO ANTICIPATE DALL'IMPRESA

Per ottenere il rimborso delle indennità integrative per malattia e/o infortunio anticipate ai propri dipendenti, le imprese devono compilare la sezione della denuncia mensile relativa ai suddetti eventi.

Pena la decadenza del diritto al rimborso, le imprese devono inviare alla Cassa Edile le copie delle buste paga e dei certificati medici relativi ai lavoratori interessati.

Le pratiche carenti di documentazione saranno archiviate successivamente alla liquidazione semestrale degli accantonamenti.

La liquidazione dei rimborsi alle imprese aventi diritto avverrà, di norma, ogni trimestre previo controllo di assenza di morosità a qualsiasi titolo.

La Cassa Edile potrà trattenere gli importi liquidati per soddisfare eventuali crediti nei confronti delle imprese inadempienti a qualsiasi titolo (accantonamenti non versati, interessi dovuti per ritardati versamenti, eventuali recuperi della Cassa Edile, posizioni debitorie nei confronti dell'Ente Scuola Edile).

NORME COMUNI PER TUTTE LE PRESTAZIONI

Tali norme devono essere osservate da tutti i richiedenti le prestazioni salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse.

DOCUMENTAZIONE

Le prestazioni devono essere richieste utilizzando gli STAMPATI predisposti dalla Cassa Edile, compilando gli stessi in ogni sua parte e sottoscrivendoli.

Le FATTURE devono essere sempre allegate in originale (saranno restituite contestualmente con la liquidazione della prestazione).


Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le fatture rilasciate da studi medici aventi sede legale nel territorio italiano.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Ad eccezione di quelle per le quali è diversamente disposto, le richieste devono essere rimesse alla Cassa Edile ENTRO 90 (novanta) GIORNI dalla data dell'evento a pena di decadenza del diritto (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza).

RAPPORTO DI DIPENDENZA

Per la richiesta delle prestazioni l'interessato, oltre ai requisiti particolari indicati nelle stesse, al momento dell'EVENTO (data fattura, data decorrenza, eventuale termine fissato, data decesso, data compimento età,



ecc.), deve essere, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della Cassa Edile di L'Aquila (iscrizione, invio denunce mensili lavoratori dipendenti, versamenti effettuati); se disoccupato, l'ultimo rapporto di lavoro, da indicare espressamente nella richiesta, deve essersi svolto alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila.

REQUISITO ORE

Il lavoratore ha diritto a percepire le prestazioni, salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse, a condizione che siano regolarmente registrate a suo favore almeno 1.300 ore, di cui minimo 700 presso la Cassa Edile di L'Aquila, nei 24 mesi precedenti quello dell'evento.

L'importo della prestazione sarà differenziato in misura crescente in rapporto al numero di ore registrato nei 24 mesi precedenti secondo le seguenti fasce:

- 1) almeno 1.300 ore di cui 700 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila
- 2) almeno 2.000 ore di cui 1.100 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila
- 3) almeno 2.800 ore di cui 1.600 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila

Per il raggiungimento del numero di ore indicato in ciascuna fascia si sommano le ore di lavoro ordinario, le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale regolarmente indennizzate e le ore registrate, nel periodo interessato, presso altre Casse Edili, Edilcassa Abruzzo e altre strutture paritetiche riconosciute dalla CNCE che dovranno essere necessariamente indicate nella richiesta.

Nel caso in cui, nonostante il superamento del numero di ore complessivo previsto per le varie fasce, quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila siano inferiori a 700, la prestazione non sarà liquidata.


Nel caso in cui, invece, le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.000 o a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila sono comprese tra 700 e 1.100, sarà liquidata la prestazione prevista per la prima fascia.

Analogamente, se le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila sono comprese tra 1.100 e 1.600, sarà liquidata la prestazione prevista per la seconda fascia.

Nel caso di reiscrizione del lavoratore di ritorno dalla Edilcassa Abruzzo, le prestazioni saranno liquidate, a carattere straordinario, negli importi previsti per la prima fascia purchè il totale delle ore registrate in Cassa Edile e quelle registrate nella Edilcassa Abruzzo, nei 24 mesi precedenti, soddisfi il requisito ore della prima fascia.

RICHIESTA PRESTAZIONI PER FAMILIARI

I familiari per i quali è richiesta la prestazione devono risultare fiscalmente a carico alla data dell'evento e come tali indicati nell'autocertificazione presente nello stampato di richiesta e i figli non devono aver



superato il 26° anno di età alla data dell'evento.

DECADENZA DEL DIRITTO A PERCEPIRE LE PRESTAZIONI

Il diritto a percepire le prestazioni, di cui al presente regolamento, decade se alla data dell'evento il richiedente è dipendente di un'impresa inquadrata in un altro settore, o operante al di fuori del sistema delle Casse Edili, o iscritta ad altra Cassa Edile provinciale o disoccupato per dimissioni volontarie o per irregolarità dell'impresa trascorsi 12 mesi dalla richiesta.

ADEMPIMENTI IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE

In caso di decesso del lavoratore iscritto, la Cassa Edile, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad osservare alcune prescrizioni di Legge per erogare agli eredi l'APE Ordinaria, l'APE 300 ore e le somme messe a disposizione del lavoratore in vita e non ancora riscosse.

Ne consegue che gli eredi, nel caso siano obbligati a presentare la dichiarazione di successione, dovranno comprendere nell'asse ereditario le somme che la Cassa Edile, a richiesta, quantificherà e successivamente liquiderà.

Nel caso siano esonerati da tale adempimento, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, gli eredi dovranno autocertificare tale circostanza nei modi previsti dalla Legge, così come in caso di rinuncia totale all'eredità.



Ciò determina una serie di adempimenti in ordine alla documentazione da rimettere alla Cassa Edile e, conseguentemente, alcuni obblighi di natura fiscale in capo a quest'ultima, che sono precisati nella parte riservata alle rispettive prestazioni.

INDENNITA' INTEGRATIVA IN CASO DI MALATTIA

Durante l'assenza per malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero in aggiunta a quanto anticipato dalla stessa per conto dell'INPS.

L'ammontare di tale trattamento è calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento variabile della retribuzione) per 6,66 e per i seguenti coefficienti:

- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 6 giorni: 0,5495
- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 12 giorni: 1,0495
- dal 4° al 20° giorno per i giorni indennizzati dall'INPS: 0,3795
- dal 21° al 180° giorno per i giorni indennizzati dall'INPS: 0,1565
- dal 181° al 365° giorno per i giorni non indennizzati dall'INPS: 0,5495



Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia, come tale riconosciuta dall'INPS, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INPS medesimo.

In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all'orario settimanale in atto.

INDENNITA' INTEGRATIVA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l'assenza per infortunio o malattia professionale il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per 5,71 e per i seguenti coefficienti:

- dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538

- dal 91° giorno di assenza in poi: 0,0574

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore per tutti i giorni indennizzati dall'INAIL, compreso le domeniche.

In caso di ricaduta nello stesso infortunio, come tale riconosciuto dall'INAIL, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INAIL medesimo.

In caso di rapporto part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all'orario settimanale in atto.

NORME COMUNI IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore, nel mese precedente quello dell'inizio dell'evento, il trattamento dovuto è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza.

Ai fini della registrazione dei periodi di assenza per malattia e infortunio del lavoratore e per attribuire allo stesso le relative quote di salario e ore figurative, valide ai fini APE e prestazioni, le imprese dovranno evidenziare i periodi di assenza nella denuncia mensile lavoratori occupati e inviare alla Cassa Edile copia dei certificati medici e busta paga del mese in cui sono state erogate le integrazioni.

PRESTAZIONE PER I GIORNI DI CARENZA PER MALATTIE FINO A 6 GIORNI

Per le malattie di durata fino a 6 giorni la Cassa Edile eroga al lavoratore interessato, per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno di malattia non festivi), un trattamento economico pari a quello previsto per i casi di malattia fino a 12 giorni con l'applicazione del coefficiente 0,500.

Per avere diritto alla prestazione il lavoratore, nel corso dell'evento, deve risultare alle dipendenze di



un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile e aver maturato almeno 1.300 ore, come indicato nelle norme comuni, nei 24 mesi precedenti quello dell'evento e per le quali risulti accantonata la quota G.N.F. presso la Cassa Edile di L'Aquila.

La prestazione è calcolata direttamente dalla Cassa Edile sulla base dei dati e relativa documentazione trasmessa mensilmente dalle imprese.

Gli importi relativi saranno accantonati e corrisposti in occasione delle liquidazioni semestrali degli accantonamenti.

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (APE)

Nella prima decade di Maggio la Cassa Edile eroga l'Anzianità Professionale Edile a coloro che, nel biennio precedente l'anno di pagamento, (dal 1° Ottobre al 30 Settembre), possano far valere almeno 2.100 ore, prestate anche in più province, e per le quali risulti accantonata la quota G.N.F.

Per il raggiungimento del requisito minimo sopra indicato si sommano le ore ordinarie lavorate e le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale regolarmente indennizzate dall'INPS o dall'INAIL.

A coloro che sono in costanza di rapporto, inoltre, al verificarsi delle relative ipotesi, si attribuiscono: 104 ore per congedo matrimoniale, le ore indennizzate dall'INPS relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto per le lavoratrici madri occupate nel settore e quelle per assenza per congedo parentale.

Le Casse Edili sono obbligate a trasmettere alla Banca Dati APE le ore registrate a ciascun lavoratore e, contestualmente, ad acquisire quelle trasmesse dalle altre affinché ogni Cassa possa liquidare la quota di competenza.


La prestazione è calcolata moltiplicando gli importi orari, differenziati per qualifica e numero di erogazione maturata, di cui al paragrafo 3) del regolamento dell'APE, allegato al vigente CCNL, per il numero delle ore ordinarie lavorate nel periodo Ottobre-Settembre del 2° anno del biennio considerato.

Il numero delle erogazioni si azzerava se in un biennio considerato ai fini APE (Ottobre-Settembre) non risultano registrate, in alcuna Cassa Edile, ore di cui al paragrafo 5) del regolamento citato.

Se l'azzeramento del numero delle erogazioni dipende dalla mancata registrazione di ore a causa della fruizione di un periodo di CIGS o di disoccupazione speciale lunga (debitamente certificate dall'interessato), l'eventuale successiva erogazione della prestazione maturata sarà calcolata applicando il coefficiente previsto per la terza erogazione, a condizione che l'interessato ne abbia già percepito almeno due in precedenza.

In caso di decesso del lavoratore gli eredi dovranno richiedere alla Cassa Edile la quantificazione degli importi maturati da liquidare per il loro eventuale inserimento nella dichiarazione di successione ed entro 90 giorni dall'evento, rimettere la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
- b) autorizzazione del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il Tutore degli stessi a riscuotere la quota loro spettante.



ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - 300 ORE

La Cassa Edile, in caso di decesso o invalidità permanente assoluta al lavoro (inabilità), eroga al lavoratore o agli aventi causa una prestazione una-tantum pari a 300 ore di retribuzione contrattuale in vigore al momento dell'evento.

La retribuzione oraria è costituita dalla paga base, dall'indennità di contingenza, dall'indennità territoriale di settore e dall'elemento variabile della retribuzione in vigore alla data dell'evento.

Per avere diritto alla prestazione il lavoratore deve aver percepito almeno una volta l'Anzianità Professionale Edile o deve aver maturato i requisiti alla data dell'evento ed inoltre, risulti accantonata a suo favore, nel biennio precedente l'evento, la percentuale per G.N.F.

La richiesta della prestazione deve essere presentata dagli aventi causa entro 90 giorni dal decesso del lavoratore o, nel caso di riconoscimento di inabilità totale dichiarata dall'INPS o dall'INAIL, entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1) in caso di DECESSO:

- a) stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore;
- b) certificato di morte;
- c) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
- d) decreto del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il tutore degli stessi a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa Edile da ogni responsabilità in proposito;

2) in caso di INABILITÀ:

- a) dichiarazione dell'INPS o dell'INAIL attestante il riconoscimento dell'inabilità.


PRESTAZIONE PER ADEMPIMENTI FISCALI (730-UNICO)

I lavoratori tenuti alla compilazione del modello fiscale 730 o UNICO, che nell'anno solare oggetto della dichiarazione siano stati alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila o che la stessa abbia rilasciato il modello CUD, potranno avvalersi dell'assistenza dei CAAF delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Provincia di L'Aquila, firmatarie del contratto provinciale integrativo di lavoro, i cui rapporti con la Cassa Edile sono regolati da apposita convenzione.

La prestazione consiste in un contributo a titolo di concorso spesa a carico della Cassa Edile fino ad un massimo di Euro 20,00 (venti/00) che sarà versato direttamente ai CAAF secondo quanto stabilito nella convenzione, per ogni modello fiscale compilato.

PRESTAZIONE PER CURE DENTARIE

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli), parte



della spesa sostenuta per cure dentarie.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato una sola volta e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura.

La Cassa Edile rimborsa il 50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 600,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura allegando alla stessa:

- la fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione distinguendo l'importo per cure e per protesi.

PRESTAZIONE PER PROTESI DENTARIE

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per protesi dentarie.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato una sola volta e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura.

La Cassa Edile rimborsa il 50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 700,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 1.000,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 1.500,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.


La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura allegando alla stessa:

- la fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione distinguendo l'importo per cure e per protesi.

PRESTAZIONE PER ACQUISTO APPARECCHI ORTODONTICI PER FIGLI A CARICO

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore parte della spesa sostenuta per l'acquisto di protesi ortodontiche per i figli che, alla data della fattura, non abbiano compiuto il 15° anno di età.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato per un massimo di due volte per lo stesso figlio facente parte del nucleo familiare e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 12 mesi interi.



Esaurita l'ipotesi di cui sopra, la prestazione non è ripetibile per il medesimo figlio.

La Cassa Edile rimborsa il 50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 600,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura allegando alla stessa:

- fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione.

PRESTAZIONE PER ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA E/O LENTI

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato una sola volta e per uno solo tra i componenti del nucleo familiare e una nuova richiesta potrà essere ripresentata dopo 12 mesi dalla data della precedente fattura.

La Cassa Edile rimborsa la spesa effettuata fino ad un massimo di:

- € 110,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 130,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 150,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura allegando alla stessa:

- a) fattura originale quietanzata;
- b) certificato di prescrizione dell'oculista o esame optometrico di uno studio ottico abilitato.

PRESTAZIONE PER PROTESI ORTOPEDICHE ACUSTICHE E OCULARI

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per l'acquisto di protesi ortopediche, acustiche e oculari.


Il contributo sarà erogato una sola volta e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare nell'arco di 12 mesi e solo per le protesi non rimborsabili o per la quota non rimborsata dalla A.S.L. (nel caso di rimborso parziale) fino a concorrenza degli importi di seguito indicati.

La Cassa Edile rimborsa il 50 % dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 600,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:



- a) certificato di prescrizione dello specialista;
- b) fattura originale oppure copia della fattura già oggetto di rimborso parziale da parte della A.S.L.;
- c) autocertificazione ai sensi della vigente normativa attestante che la protesi di che trattasi non è rimborsabile dalla A.S.L.

PRESTAZIONE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli di età non superiore a 26 anni) parte dei costi sostenuti per visite mediche specialistiche.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato una sola volta e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare nell'arco del 12 mesi dalla data fattura.

La Cassa Edile rimborsa il 50 % dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 200,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 500,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura, allegando alla stessa:

- a) certificato medico di prescrizione;
- b) fattura originale quietanzata.

PRESTAZIONE PER CURE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore, una sola volta nell'arco di 12 mesi, parte della spesa sostenuta per cure fisioterapiche e riabilitative.

Il rimborso è pari al 50 % dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- € 200,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.


La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di prescrizione dello specialista;
- b) fattura originale

PRESTAZIONI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO

La Cassa Edile eroga un contributo di Euro 70,00, per un numero complessivo di 4 (quattro) eventi nell'arco dell'anno solare, al lavoratore che, avendo i requisiti di cui alle norme comuni, effettua donazioni di sangue



o di midollo osseo.

La richiesta di contributo deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della donazione allegando alla stessa la certificazione rilasciata dal Centro Trasfusionale autorizzato.

CONCORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FIGLI STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di concorso spese per l'acquisto di materiale didattico per i figli studenti della scuola media superiore statale, legalmente riconosciuta o parificata.

I requisiti per poter ottenere la prestazione sono i seguenti:

- 1) i lavoratori devono risultare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda e devono aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 30 Giugno precedente la data di presentazione della stessa;
- 2) i figli studenti non devono essere ripetenti e devono aver conseguito la promozione con una media di almeno 70/100.

Per la determinazione della media non si terrà conto del voto di condotta, di religione e di educazione fisica.

L'importo dei premi è il seguente:

- € 250,00 per i lavoratori rientranti nella 1ª fascia di ore;
- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 2ª fascia di ore;
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda, redatta sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile, deve essere rimessa improrogabilmente entro il 30 Settembre successivo alla fine dell'anno scolastico per il quale è effettuata la richiesta, allegando alla stessa il certificato di studio del figlio studente con l'indicazione della votazione finale riportata in ciascuna materia e che lo stesso non era ripetente.

CONCORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FIGLI STUDENTI UNIVERSITARI

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di concorso spese per l'acquisto di materiale didattico per i figli studenti universitari frequentanti corsi di laurea di 1° e 2° livello

I requisiti per poter ottenere la prestazione sono i seguenti

- 1) i lavoratori devono risultare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda e aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 28 Febbraio precedente la data di presentazione della stessa;



- 2) i figli studenti non devono essere iscritti "fuori corso" e devono aver accumulato, alla data sopra indicata al punto 2), almeno 30 (trenta) crediti nel corso dell'anno accademico precedente.

L'importo dei premi è il seguente:

- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 1^a fascia di ore;
- € 600,00 per i lavoratori rientranti nella 2^a fascia di ore;
- € 800,00 per i lavoratori rientranti nella 3^a fascia di ore di cui alle norme comuni.

La domanda, redatta sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile, deve essere rimessa improrogabilmente entro il 31 Marzo allegando alla stessa:

- a) certificato di iscrizione all'università;
- b) autocertificazione attestante il superamento degli esami sostenuti per l'anno di corso;
- c) copia fotostatica integrale del libretto personale degli esami sostenuti.

CONCORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI ISCRITTI ALLA 1[^] MEDIA

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo, quale concorso spese per l'acquisto di materiale didattico, per i figli che si iscrivono per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore.

I lavoratori devono risultare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda.

La prestazione sarà erogata nella misura di:

- € 250,00 per i lavoratori rientranti nella 1^a fascia di ore;
- € 350,00 per i lavoratori rientranti nella 2^a fascia di ore;
- € 450,00 per i lavoratori rientranti nella 3^a fascia di ore di cui alle norme comuni.

Il lavoratore deve aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 31 Agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico.


La domanda deve essere rimessa improrogabilmente entro il 30 settembre dell'anno di iscrizione alla prima media allegando alla stessa il certificato di iscrizione alla prima classe della scuola media inferiore.

PREMIO PROMOZIONALE DI SETTORE

Ai giovani che si occupano per la prima volta nel settore delle costruzioni o vi si trasferiscano da altra occupazione e che dopo 24 mesi dalla data di iscrizione non abbiano superato il 25° anno di età, la Cassa Edile eroga un premio "una tantum" di € 350,00.

Ai fini della maturazione dei 24 mesi di permanenza nel settore si cumulano eventuali periodi lavorativi effettuati presso diverse imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve essere, alla data della maturazione del requisito, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila e deve aver maturato, nei 24 mesi di permanenza nel settore, almeno 1.300 di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di L'Aquila e per le quali



siano stati effettuati i relativi accantonamenti per G.N.F.

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla scadenza dei 24 mesi dalla data di iscrizione alla Cassa Edile e alla data della richiesta il lavoratore deve essere dipendente di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila.

PRESTAZIONE PER DECESSO DEL LAVORATORE

In caso di decesso del lavoratore, quando non ricorra l'ipotesi prevista per la richiesta dell'APE 300 ORE, la Cassa Edile eroga agli aventi diritto un contributo di € 1.000,00 al quale è aggiunto un importo di € 200,00 per ogni figlio minore fiscalmente a carico.

La domanda deve essere rimessa dagli aventi causa entro 90 giorni dalla data del decesso allegando alla stessa:

- a) stato di famiglia alla data del decesso;
- b) certificato di morte;
- c) dati anagrafici e codici fiscali di ciascun erede;
- d) decreto del Giudice Tutelare, se fra gli eredi, vi sono dei minori, che autorizzi il tutore a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa Edile da ogni responsabilità in proposito;
- e) dichiarazione di dipendenza alla data del decesso.

PRESTAZIONE PER DECESSO DEL FAMILIARE


In caso di decesso di familiari conviventi e fiscalmente a carico (coniuge e figli di età non superiore al 26°), la Cassa Edile eroga al lavoratore un contributo a titolo di concorso spese funerarie sostenute, di € 400,00.


Identico contributo è corrisposto per il decesso dei genitori del lavoratore anche se non a carico ai fini dello stato civile.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve aver maturato almeno 1.300 ore, di cui 700 presso la Cassa Edile di L'Aquila, nei 24 mesi precedenti quello dell'evento.

La domanda, debitamente compilata, deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data del decesso del familiare.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE


OO. SS.


Allegato Art. 6 - CIGO APPRENDISTI


Le Parti Sociali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale

premesse che

- l'Accordo nazionale del 18 Giugno 2008 ha introdotto "prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti" che la Cassa Edile è tenuta ad erogare in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per cause meteorologiche;
- l'Accordo nazionale del 4 Dicembre 2008 ha demandato alle Parti Sociali Territoriali la definizione di modalità attuative dell'Istituto contrattuale in parola in modo da armonizzarne la gestione in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio;
- l'accordo da ultimo richiamato riserva alle Parti nazionali la verifica della compatibilità delle regolamentazioni territoriali con quanto stabilito dalla normativa contrattuale

concordano e stabiliscono quanto segue

- 1) la premessa è parte integrante del presente Accordo Sindacale Provinciale;
- 2) a decorrere dal periodo di paga di Gennaio 2009 in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici le Imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute ad anticipare agli Apprendisti l'80 % della retribuzione giornaliera persa, comprensiva della maggiorazione GNF, nei limiti degli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge;
- 3) l'anticipazione è dovuta per un massimo di 150 ore per anno solare;
- 4) l'anticipazione non è dovuta per periodi inferiori ad una giornata di lavoro;
- 5) le imprese iscritte sono tenute a versare mensilmente alla Cassa Edile, oltre agli accantonamenti GNF e contribuzione per tutti i dipendenti, anche il contributo "CIGO Apprendisti" pari allo 0.80% da calcolarsi sull'imponibile contributivo "Cassa Edile" denunciato per gli Apprendisti in forza che diventerà l'autonomo "Fondo CIGO Apprendisti";
- 6) entro i trenta giorni successivi al rilascio da parte dell'INPS dell'autorizzazione dell'intervento CIGO, l'Impresa deve richiedere alla Cassa Edile il rimborso degli importi anticipati agli apprendisti occupati nel cantiere oggetto del provvedimento;
- 7) qualora l'Impresa occupi solo personale apprendista, la richiesta di rimborso deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di fine evento;
- 8) i termini di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono perentori e, pertanto, qualora non venissero rispettati la Cassa Edile non rimborserà gli importi richiesti;
- 9) la Cassa Edile provvederà al rimborso di quanto anticipato alle seguenti condizioni




- a) l'apprendista deve risultare iscritto alla Cassa Edile al momento dell'evento
- b) l'impresa deve aver denunciato mensilmente le ore di assenza per CIG
- c) l'Impresa deve essere in situazione di regolarità contributiva al momento di liquidazione della prestazione (fino all'ultimo mese scaduto)
- d) l'Impresa deve aver prodotto copia del provvedimento autorizzativo INPS ovvero, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al punto 7, idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico, copia delle buste paga comprovanti l'importo delle anticipazioni corrisposte e copia del libro unico riferito ai mesi interessati dalla richiesta di Cassa Integrazione guadagni ordinaria per motivi atmosferici


10) i rimborsi verranno erogati, con cadenza trimestrale, fino a concorrenza delle disponibilità del fondo e, successivamente, secondo le indicazioni delle Parti Sociali Territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



OO. SS.



Allegato Art. 16 – Tabella Contribuzioni Cassa Edile

CONTRIBUTI OBBLIGATORI CASSA EDILE	Totale Percentuale	Quota a carico del Datore di Lavoro	Quota a carico del Lavoratore
Contributo Cassa Edile	2,16	1,80	0,36
Contributo APE Ordinaria	3,00	3,00	
Contributo Ente Scuola Edile	0,80	0,80	
Contributo Comitato Paritetico Territoriale	0,20	0,20	
Quota Nazionale di Adesione Contrattuale	0,44	0,22	0,22
Quota Territoriale di Adesione Contrattuale	1,16	0,58	0,58
Mutualizzazioni varie	1,21	1,21	
Contributo R.L.S.T.	0,20	0,20	
Contributo lavori usuranti e pesanti	0,10	0,10	
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	9,27	8,11	1,16

Allegato PROMOZIONE ENTI BILATERALI

Le Parti Sociali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale

convengono quanto segue

1) PRESTAZIONE PER ADEMPIMENTI FISCALI

I lavoratori tenuti a compilare il modello fiscale 730 o Unico, che nell'anno solare oggetto della dichiarazione siano stati alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila o che la stessa abbia rilasciato il modello CUD, potranno avvalersi dell'assistenza dei CAAF delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Provincia di L'Aquila, firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, i cui rapporti con la Cassa Edile saranno regolati da apposita convenzione. La prestazione consiste in un contributo a titolo di concorso spesa a carico della Cassa Edile fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00) comprensiva di IVA per modello fiscale che dovrà essere versato direttamente ai CAAF in conformità a quanto previsto nella convenzione. L'importo complessivo dei contributi non potrà superare il limite di € 30.000,00 (trentamila/00) annui. I CAAF dovranno comunicare con correttezza alla Cassa Edile l'elenco dei nominativi effettivamente interessati pena la decadenza della presente prestazione.


2) CONTRIBUTO INIZIATIVE DI SETTORE IN COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI

La Cassa Edile eroga all'ANCE L'Aquila un contributo annuo di € 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di concorso spesa per l'attività che questa svolge a favore delle imprese nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e per patrocinare iniziative promozionali del settore costruzioni (convegni, tavole rotonde, pubblicazioni, manifestazioni, ecc.) a carattere provinciale per le quali si impegna ad inserire il logo Cassa Edile L'Aquila nella promozione e divulgazione delle iniziative stesse. Tale logo dovrà essere inserito in almeno tre occasioni su base annua pena la decadenza della presente prestazione.


Tali prestazioni saranno erogate di anno in anno se non diversamente deciso dalle Parti Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



OO. SS.



Allegato PREVEDI/ FORMED /Istituti in via sperimentale / STATUTI ENTI

Le Parti Sociali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale

convengono quanto segue

• PREVEDI

E' confermata la mutualizzazione degli oneri a carico delle Imprese per il Fondo Prevedi. La Cassa Edile, pertanto, continuerà a rimborsare, alle Imprese regolarmente iscritte, la quota contributiva dell'1% a carico delle stesse per gli operai dipendenti che hanno aderito al fondo nazionale di previdenza complementare del settore edile PREVEDI.

• FORMED

La Società Formed s.r.l. con sede in S. Vittorino - L'Aquila S.S. 80 n 61, verrà amministrata da due coamministratori, di cui uno nominato da Ance L'Aquila e uno nominato congiuntamente dalla FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia dell'Aquila. Pertanto sarà modificato lo statuto della Formed coerentemente al presente accordo.

• ISTITUTI IN VIA SPERIMENTALE

Come stabilito nel Verbale di Accordo del 19 aprile 2010, le Parti Sociali chiedono di effettuare la sperimentazione nella Provincia di L'Aquila dei seguenti due istituti:

- la "Borsa del Lavoro dell'Industria delle Costruzioni", cui si fa riferimento all'allegato VII del Verbale di Accordo del 19 aprile 2010;
- la "Verifica della Congruità" cui si fa riferimento all'allegato IX del Verbale di Accordo del 19 aprile 2010.

• STATUTI ENTI


A far data dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo vengono licenziati i nuovi Statuti Cassa Edile, Ente Scuola Edile, CPT.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



OO. SS.



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L'Aquila

S.S. 80 Km 9 n. 61 - Loc. S. Vittorino 67100 L'AQUILA Cod. Fisc n. 80002410662 tel 0862/24354 fax 0862/64022 - www.cassedili.abruzzo.it - e-mail: aquila@cassedili.abruzzo.it

CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	Totale Percentuale	Quota a carico del Datore di Lavoro	Quota a carico del Lavoratore	Quota da assoggettare a imposizione fiscale	Quota da assoggettare a fini contributivi nella misura del 15%
Contributo Cassa Edile	2,16	1,80	0,36	0,44	2,16
Contributo APE Ordinaria	3,00	3,00			3,00
Contributo Ente Scuola Edile	0,80	0,80			0,80
Contributo Comitato Paritetico Territoriale	0,20	0,20			0,20
Quota Nazionale di Adesione Contrattuale	0,44	0,22	0,22		
Quota Territoriale di Adesione Contrattuale	1,16	0,58	0,58		
Contributo R.L.S.T.	0,20	0,20			
Contributo Mutualizzazioni varie (Prevedi, sicurezza, norma premiale, malattia/infortunio)*	1,21	1,21			1,21
Contributo lavori usuranti e pesanti	0,10	0,10			0,10
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	9,27	8,11	1,16	0,44	7,47

Contributo aggiuntivo Apprendisti (per i soli lavoratori con contratto di Apprendistato)**	0,80	0,80			0,80
Contributo aggiuntivo Dipendenti Agenzie per lavoro interinali (formaz. + CIG) **	3,57	3,57			3,57

NOTE

Le contribuzioni sono state stabilite dal rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro di L'Aquila sottoscritto in data 23/12/2011 e dall'accordo sindacale del 19/04/2010 per il rinnovo del CCNL.

I contributi devono essere calcolati sulla retribuzione prevista al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL oltre all'EDR ed eventuale I.V.C.

** I contributi aggiuntivi per dipendenti apprendisti e dipendenti delle agenzie per lavoro interinali devono essere calcolate sulle retribuzioni di tali lavoratori.

* Il contributo "mutualizzazioni varie" raggruppa gli ex contributi mutualizzati per Prevedi, Sicurezza, Norma Premiale e mutualizzazione Malattia/Infortunio.

Il contributo accorpato "malattia/infortunio" che è pari allo 0,50% del complessivo 1,21 va assoggettato ai fini contributivi nella misura del 100%.

La quota contributiva da assoggettare a imposizione fiscale per il 2012 è pari allo 0,44 % quale parte del contributo Cassa Edile per le assistenze (sanitarie, ed assistenziali sociali) di cui 0,07 % a carico del lavoratore e 0,37 % a carico dell'impresa fino a determinazione a chiusura esercizio.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Contributo ANCE L'AQUILA	(0,90)				
Contributo ANCE NAZIONALE	(0,50)				
Contributo ANCE PER LE IMPRESE FUORI PROVINCIA ***	(0,80 + 0,50)				
Contributo ANCE ABRUZZO					
Contributo FISSO MENSILE ANCE L'AQUILA					
	1,40				
	1,30				
	0,25				
	€ 39,00				

Il versamento degli accantonamenti e contributi effettuato successivamente alla fine del mese successivo a quello di riferimento, dovrà essere maggiorato degli interessi di mora nella misura pari al 50 % del tasso minimo applicato dall'INPS.

*** I "contributi associativi per le imprese Fuori provincia" (1,30%) devono essere versati dalle imprese associate aventi sede legale in provincia diversa di L'Aquila.

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L'Aquila

S.S. 80 Km 9 n. 61 - Località S. Vittorino 67100 L'AQUILA - Cod. Fisc n. 80002410662 tel 0862/24354 fax 0862/64022 - www.cassedili.abruzzo.it - e-mail: aquila@cassedili.abruzzo.it

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA DAL 1° GENNAIO 2012

C.C.N.L. 19 Aprile 2010
C.C.P.L. 23 Dicembre 2011

ELEMENTI RETRIBUTIVI	Operaio 4° Livello	Operaio Specializ.	Operaio Qualificato	Operaio Comune
1) Paga Base	6,48	6,01	5,41	4,63
2) Indennità Territoriale di settore	1,57	1,46	1,31	1,13
3) Indennità di Contingenza	3,01	3,00	2,99	2,96
4) E.D.R. (elemento distinto retribuzione)	0,06	0,06	0,06	0,06
TOTALE PAGA ORARIA soggetta al calcolo del 18,50 %	11,12	10,53	9,77	8,78
Gratifica Natalizia, Ferie (18,50%) (calcolata su elementi retributivi di cui ai punti 1) 2) 3) 4)	2,06	1,95	1,81	1,62
Quota Oraria da accantonare in Cassa Edile (14,20%)	1,58	1,50	1,39	1,25
5) E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)	0,34	0,32	0,29	0,25
6) Riposi Anni (4,95% elementi retribuzione punto 3) art. 24 CCNL escluso E.D.R.)	0,55	0,52	0,48	0,43
Indennità sostitutiva mensa € 0,66 per ogni ora ordinaria lavorata Indennità sostitutiva viaggio € 1,80 giornaliera Indennità per lavori in alta montagna € 0,10 orarie oltre 1.100 m. SLM L' E.D.R. è da aggiungere all'imponibile solo per il calcolo del 18,50%, T.F.R. e festività.				

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER MALATTIA da corrispondere al lavoratore (comprensivo del 4,95% a carico Impresa)					
anticipazione a carico dell'impresa	1° 2° 3° giorno non festivi per malattia fino a gg.6 (carenza a carico della Cassa Edile)	36,86	34,90	32,36	29,06
	1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 6 (anticipazione a carico impresa)	40,51	38,35	35,57	31,94
	1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 12 "	77,38	73,25	67,93	61,00
	Dal 4° al 20° giorno non festivi "	27,98	26,49	24,56	22,06
	Dal 21° al 180° giorno non festivi "	11,54	10,92	10,13	9,10
	Dal 181° al 365° giorno non festivi (per le sole giornate non indennizzate dall'INPS) "	40,51	38,35	35,57	31,94
Per i giorni di carenza per malattie di durata non superiore a 6 giorni la percentuale del 4,95% (art.5) deve essere erogata per intero					
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER INFORTUNIO da corrispondere al lavoratore					
Il giorno dell'infortunio (a carico dell'impresa)		100% della retribuzione + 4,95% per riposi annui			
Per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello dell'infortunio (a carico dell'impresa)		60% della retribuzione + 2,97% per riposi annui			
Dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio fino al 90° giorno (anticipazione a carico dell'impresa)		16,03	15,17	14,07	12,64
Dal 91° giorno a guarigione clinica (anticipazione a carico dell'impresa)		3,62	3,43	3,18	2,86
L' E.D.R. è escluso dal calcolo per il trattamento integrativo per Malattia e Infortunio Gli importi giornalieri sono calcolati secondo i coefficienti indicati nel C.C.N.L. e rimborsati secondo quanto precisato dalla comunicazione della CNCE n° 165 del 27/11/2000 e successive.					

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI IMPIEGATI DELL'EDILIZIA DAL 1° GENNAIO 2012

ELEMENTI RETRIBUTIVI	LIVELLI DI INQUADRAMENTO						
	7° Livello	6° Livello	5° Livello	4° Livello	3° Livello	2° Livello	1° Livello
Paga Base	1.600,71	1.440,63	1.200,52	1.120,51	1.040,46	936,42	800,36
Indennità di Contingenza	533,82	529,63	523,35	521,25	519,15	516,43	512,87
Premio di Produzione	381,75	349,69	290,28	263,15	242,50	218,92	188,19
E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)	85,12	76,60	63,84	59,58	55,32	49,79	42,56
E.D.R. (elemento distinto retribuzione)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
TOTALE RETRIB. MENSILE	2.611,73	2.406,88	2.088,32	1.974,82	1.867,76	1.731,89	1.554,31
Indennità sostitutiva mensa € 100,00 mensili (per effettiva presenza giornaliera) Indennità sostitutiva viaggio € 36,00 mensili (per effettiva presenza giornaliera) L' E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il T.F.R. L' E.D.R. è da aggiungere all'imponibile solo per il calcolo della tredicesima mensilità, permessi retribuiti e ferie.							

N.B. sul nostro Sito, alla voce tabelle è possibile consultare lo storico tabelle paghe e contributi oltre alle paghe apprendisti.

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L'Aquila

S.S. 80 Km 9 n. 61 - Località S. Vittorino 67100 L'AQUILA Cod. Fisc n. 80002410662 tel 0862/24354 fax 0862/64022 - www.cassediti.abruzzo.it - e-mail: aquila@cassediti.abruzzo.it

APPRENDISTI

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI APPRENDISTI OPERAI DIRITTO/DOVERE DELL'EDILIZIA DAL 1° GENNAIO 2012

C.C.N.L. 19 Aprile 2010
C.C.P.L. 23 Dicembre 2011

ELEMENTI RETRIBUTIVI		Apprendista 6°-8°sem.	Apprendista 5° semestre	Apprendista 4° semestre	Apprendista 3° semestre	Apprendista 2° semestre	Apprendista 1° semestre
1) Paga Base		4,60	4,33	4,06	3,79	3,52	3,25
2) Indennità Territoriale di settore		1,11	1,04	0,98	0,92	0,85	0,79
3) Indennità di Contingenza		2,54	2,40	2,25	2,10	1,94	1,79
5) E.D.R. (elemento distinto retribuzione)		0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
TOTALE PAGA ORARIA soggetta al calcolo del 18,50 %		8,3	7,82	7,33	6,85	6,35	5,87
Gratifica Natalizia, Ferie (18,50%) (calcolata su elementi retributivi di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5)		1,54	1,45	1,36	1,27	1,17	1,09
Quota Oraria da accantonare in Cassa Edile (14,20%)		1,18	1,11	1,04	0,97	0,90	0,83
4) E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)		0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,17
6) Riposi Anni (4,95% elementi retribuzione punto 3) art. 24 CCNL escluso E.D.R.)		0,41	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29
Indennità sostitutiva mensa € 0,66 per ogni ora ordinaria lavorata							
Indennità sostitutiva viaggio € 1,80 giornaliero							
Indennità per lavori in alta montagna € 0,10 orarie oltre 1.100 m. SLM							
L' E.D.R. è da aggiungere all'imponibile solo per il calcolo del 18,50%, T.F.R. e festività.							

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER MALATTIA da corrispondere al lavoratore (comprensivo del 4,95% a carico Impresa)

anticipazione a carico dell'impresa							
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia fino a gg.6 (carenza a carico della Cassa Edile)		27,66	26,06	24,43	22,83	21,16	19,56
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 6 (anticipazione a carico impresa)		30,40	28,64	26,85	25,09	23,26	21,50
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 12	-	58,07	54,71	51,28	47,92	44,42	41,07
Dal 4° al 20° giorno non festivi	-	21,00	19,78	18,54	17,33	16,06	14,85
Dal 21° al 180° giorno non festivi	-	8,66	8,16	7,65	7,15	6,62	6,12
Dal 181° al 365° giorno non festivi (per le sole giornate non indennizzate dall'INPS)	-	30,40	28,64	26,85	25,09	23,26	21,50
Per i giorni di carenza per malattie di durata non superiore a 6 giorni la percentuale del 4,95% (art.5) deve essere erogata per intero							

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER INFORTUNIO da corrispondere al lavoratore

	(a carico dell'impresa)	100% della retribuzione + 4,95% per riposi annui 60% della retribuzione + 2,97% per riposi annui					
Il giorno dell'infortunio							
Per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello dell'infortunio	(a carico dell'impresa)						
Dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio fino al 90° giorno (anticipazione a carico dell'impresa)		12,03	11,33	10,62	9,93	9,20	8,51
Dal 91° giorno a guarigione clinica (anticipazione a carico dell'impresa)		2,72	2,56	2,40	2,25	2,08	1,92

L' E.D.R. è escluso dal calcolo per il trattamento integrativo per Malattia e Infortunio

Gli importi giornalieri sono calcolati secondo i coefficienti indicati nel C.C.N.L. e rimborsati secondo quanto precisato dalla comunicazione della CNCE n° 165 del 27/11/2000 e successive.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI APPRENDISTI OPERAI PROFESSIONALIZZANTI EDILIZIA DAL 1° GENNAIO 2012

C.C.N.L. 19 Aprile 2010
C.C.P.L. 23 Dicembre 2011

ELEMENTI RETRIBUTIVI		AD	AM	AL	AC	AH	AG	AB	AF
1) Paga Base		6,01	6,01	5,41	5,41	5,41	4,63	4,63	4,63
2) Indennità Territoriale di settore		1,46	1,46	1,31	1,31	1,31	1,13	1,13	1,13
3) Indennità di Contingenza		3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,96	2,96	2,96
5) E.D.R. (elemento distinto retribuzione)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
TOTALE PAGA ORARIA soggetta al calcolo del 18,50 %		10,53	10,53	9,77	9,77	9,77	8,78	8,78	8,78
Gratifica Natalizia, Ferie (18,50%) (calcolata su elementi retributivi di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5)		1,95	1,95	1,81	1,81	1,81	1,62	1,62	1,62
Quota Oraria da accantonare in Cassa Edile (14,20%)		1,50	1,50	1,39	1,39	1,39	1,25	1,25	1,25
4) E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)		0,32	0,32	0,29	0,29	0,29	0,25	0,25	0,25
6) Riposi Anni (4,95% elementi retribuzione punto 3) art. 24 CCNL escluso E.D.R.)		0,52	0,52	0,48	0,48	0,48	0,43	0,43	0,43
Indennità sostitutiva mensa € 0,66 per ogni ora ordinaria lavorata									
Indennità sostitutiva viaggio € 1,80 giornaliero									
Indennità per lavori in alta montagna € 0,10 orarie oltre 1.100 m. SLM									
L' E.D.R. è da aggiungere all'imponibile solo per il calcolo del 18,50%, T.F.R. e festività.									

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER MALATTIA da corrispondere al lavoratore (comprensivo del 4,95% a carico Impresa)

anticipazione a carico dell'impresa									
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia fino a gg.6 (carenza a carico della Cassa Edile)		35,10	35,10	32,56	32,56	32,56	29,26	29,26	29,26
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 6 (anticipazione a carico impresa)		38,57	38,57	35,79	35,79	35,79	32,16	32,16	32,16
1° 2° 3° giorno non festivi per malattia sup. a gg. 12	-	73,67	73,67	68,35	68,35	68,35	61,42	61,42	61,42
Dal 4° al 20° giorno non festivi	-	26,64	26,64	24,72	24,72	24,72	22,21	22,21	22,21
Dal 21° al 180° giorno non festivi	-	10,99	10,99	10,19	10,19	10,19	9,16	9,16	9,16
Dal 181° al 365° giorno non festivi (per le sole giornate non indennizzate dall'INPS)	-	38,57	38,57	35,79	35,79	35,79	32,16	32,16	32,16
Per i giorni di carenza per malattie di durata non superiore a 6 giorni la percentuale del 4,95% (art.5) deve essere erogata per intero									

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER INFORTUNIO da corrispondere al lavoratore

	(a carico dell'impresa)	100% della retribuzione + 4,95% per riposi annui 60% della retribuzione + 2,97% per riposi annui							
Il giorno dell'infortunio									
Per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello dell'infortunio	(a carico dell'impresa)								
Dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio fino al 90° giorno (anticipazione a carico dell'impresa)		15,26	15,26	14,16	14,16	14,16	12,72	12,72	12,72
Dal 91° giorno a guarigione clinica (anticipazione a carico dell'impresa)		3,45	3,45	3,20	3,20	3,20	2,88	2,88	2,88

L' E.D.R. è escluso dal calcolo per il trattamento integrativo per Malattia e Infortunio. L' E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il T.F.R.

Gli importi giornalieri sono calcolati secondo i coefficienti indicati nel C.C.N.L. 19 Aprile 2010 e rimborsati secondo quanto precisato dalla comunicazione della CNCE n° 165 del 27/11/2000 e successive.

LEGENDA CODICI APPRENDISTI PROFESSIONALIZZANTI

AF - 2° livello finale 1° inserimento	AC - 3° livello finale
AB - 2° livello finale	AL - 4° livello finale 1° inserimento - prima metà periodo di apprendistato
AG - 3° livello finale 1° inserimento - prima metà periodo di apprendistato	AM - 4° livello finale 1° inserimento - seconda metà periodo di apprendistato
AH - 3° livello finale 1° inserimento - seconda metà periodo di apprendistato	AD - 4° livello finale